Statuto dell'Ente-Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 10 DEL 29.1.2003
PUBBLICATO SUL BURT N. 9 DEL 26.2.2003)

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI
ART. 1 - Denominazione
ART. 2 - Finalità
ART. 3 - Gestione
ART. 4 - Sede Legale

TITOLO II - ORGANI DELL'ENTE-PARCO
ART. 5 - Organi

CAPO I - IL PRESIDENTE
ART. 6 - Nomina
ART. 7 - Compiti

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 8 - Composizione e nomina
ART. 9 - Modalità di convocazione
ART.10 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni
ART.11 - Verbale delle Riunioni
ART.12 - Compiti del Consiglio Direttivo
ART.13 - Nomine dei componenti del Consiglio Direttivo

CAPO III - LA COMUNITA' DEL PARCO
ART.14 - La Comunità del Parco
ART.15 - Funzionamento
ART.16 - Compiti
ART.17 - Piano di sviluppo economico e sociale

CAPO IV - CONTROLLI INTERNI
ART.18 - Controlli interni
ART.19 - Collegio dei Revisori dei Conti
ART.20 - Compiti
ART.21 - Funzionamento

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART.22 - Direttore - Nomina
ART.23 - Compiti del Direttore
ART.24 - Struttura Organizzativa
ART.25 - Responsabili delle Unità Operative Complesse
ART.26 - Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione
ART.27 - Collaborazioni Esterne

TITOLO IV – NORME FINALI

ART.28 - Comitato Scientifico – Composizione
ART.29 - Obiettivi dell'Attività Amministrativa
ART.30 - Patrimonio
ART.31 - Entrate
ART.32 - Finanze
ART.33 - Tenuta di San Rossore – Finanziamento
ART.34 - Pubblicità degli atti
ART.35 - Partecipazione e consultazione popolare
ART.36 - Contributi a terzi
ART.37 - Modifiche dello Statuto

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Denominazione

1. In attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale Toscana n.24 del 16-3-1994, è istituito, ai sensi dell'art. 23 della legge 6-12-1991 n.394, un ente di diritto pubblico denominato "Ente-Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli".

Art. 2 - Finalità

1. L'Ente Parco persegue la realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive, e la tutela delle caratteristiche ambientali e storiche del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell'uso sociale di tali valori. Esso promuove la ricerca scientifica e la didattica naturalistica, nonchè l'educazione e la formazione ambientale, e la valorizzazione delle attività economiche territoriali, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni delegate all'Ente Parco dalla Regione Toscana con legge regionale 17.03.2000 n.24 inerente la Tenuta di San Rossore.

Art. 3 - Gestione

1. L'Ente Parco garantisce il conseguimento delle finalità del Parco tramite la gestione e la programmazione delle attività amministrative di competenza in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate.
2. Le aree e le attività interne al Parco possono essere gestite direttamente da1l'Ente Parco oppure tramite altri soggetti pubblici e privati sulla base di adeguate convenzioni.
3. L'Ente Parco gestisce direttamente le funzioni ed i compiti ad esso delegati con legge regionale n.24/00, e relativi a1l'amministrazione dei beni costituenti la Tenuta di San Rossore, all'utilizzazione degli stessi, a1la tutela dell'integrità ambientale dell'intero complesso patrimoniale ed a1la sua conservazione e valorizzazione.
4. Nell'esercizio delle funzioni delegate e di cui al comma 3, l'ente parco promuove e gestisce direttamente, o tramite convenzione con terzi, le attività economiche presso la Tenuta di San Rossore, attuando, le disposizioni di politiche comunitarie, nazionali e regionali per il settore di riferimento.

Art. 4 - Sede Legale

1. L'Ente-Parco ha la propria sede legale nella Tenuta di San Rossore.

TITOLO II
ORGANI DELL'ENTE-PARCO

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'Ente-Parco:

a. il Presidente
b. il Consiglio Direttivo
c. la Comunità del Parco
d. il Collegio dei revisori

CAPO I
IL PRESIDENTE

Art. 6 - Nomina

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Regionale e dura in carica quattro anni con la procedura di cui all'art. 5, 1° comma, L.R n. 24/94. In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte dal vice-Presidente.

Art. 7 - Compiti

1. Il Presidente:
    a. ha la rappresentanza legale dell'Ente;
    b. indirizza e coordina l'attività dell'Ente;
    c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
    d. fornisce indirizzi in ordine alla predisposizione del bilancio preventivo;
    e. emana direttive generali per l'azione amministrativa;
    f. vigila per quanto attiene al buon funzionamento dell'Ente ed esplica tutte le funzioni demandate a lui da legge e regolamenti;
    g. nei casi in cui il Collegio dei revisori avanzi osservazioni e/o rilievi, li sottopone a1l' esame del Consiglio direttivo nella prima riunione;
    h. assume, nei casi di urgenza, gli atti del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva;
    i. nomina il Direttore.

CAPO II
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da dieci membri nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R n. 24/94, oltre al Presidente che lo presiede.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni. Alle eventuali sostituzioni si provvede non appena si verifica la vacanza ed i nuovi componenti nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Art. 9 - Modalità di convocazione

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di rego1a, presso la sede legale dell'Ente-Parco, una volta alla settimana, per iniziativa del presidente o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti o del Direttore.
2. Il Consiglio Direttivo è Convocato dal Presidente, la convocazione è effettuata mediante fax, posta elettronica ovvero mediante consegna a mano dell'avviso di convocazione almeno 48 ore prima del1a riunione.
3. In caso di riunione per motivi di urgenza, la convocazione deve essere effettuata tramite fax almeno 24 ore prima ovvero consegnata a mano nello stesso temine.
4. L'avviso di convocazione è pubblico e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, della seduta e degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
5. La documentazione concernente l'ordine del giorno è posta a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, presso l'Ufficio Segreteria.

Art. 10 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di quattro componenti.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Si intende abbiano partecipato al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole e/o contrario. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le sedute possono essere rese pubbliche qualora se ne accerti la necessità da parte del Presidente.
4. Alle sedute partecipa il Direttore, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Su richiesta dello stesso possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo funzionari, esperti, e chiunque si ritenga utile per chiarimenti o comunicazioni su argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Verbale delle Riunioni.

1. A cura del Direttore viene redatto un verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Verbale deve indicare i presenti, l'accertata esistenza del numero legale, l'eventuale modificazione dell'ordine del giorno, i risultati delle votazioni sui singoli argomenti. Lo stesso verbale dovrà contenere il resoconto sommario del dibattito svoltosi sui singoli punti dell'ordine del giorno menzionando su richiesta le osservazioni o riserve di ciascun consigliere.
3. Il Verbale è firmato dal Presidente e dal Direttore e viene approvato di norma a1l'inizio della seduta successiva.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo definisce gli obiettivi e i programmi da attivare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa. Il Consiglio Direttivo inoltre:
    a. nomina un Vice-presidente;
    b. adotta il bilancio preventivo tenendo conto delle proposte formulate dalla Comunità del Parco;
    c. adotta il Conto Consuntivo;
    d. approva su proposta del Direttore il Programma delle Attività, annuali e la conseguente Dotazione Organica di personale necessaria per la sua attuazione;
    e. stabilisce indirizzi generali sull'organizzazione di uffici e servizi;
    f. verifica, su proposta del Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa del Direttore con le direttive generali impartite;
    g. adotta eventuali modifiche allo Statuto;
    h. adotta il Piano per il Parco;
    i. adotta il Regolamento del parco;
    j. approva ogni altro regolamento sia interno che esterno, su proposta del direttore;
    k. nomina i componenti del Comitato Scientifico;
    l. adotta ed approva i Piani di Gestione;
    m. stabilisce la misura dell'indennità di carica del Presidente e dei componenti del consiglio direttivo, e del collegio sindacale secondo gli indirizzi fissati dalla Comunità del Parco;
    n. provvede, in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti;
    o. determina l'entità dei gettoni di presenza del Comitato Scientifico e delle altre Commissioni conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
    p. delibera sugli storni di fondi e variazioni di bilancio;
    q. motiva eventuali decisioni adottate in difformità dei pareri della Comunità del Parco;
    r. esprime il proprio parere sul Piano di Sviluppo Economico e Sociale;

s. determina il trattamento economico del Direttore;
t. ratifica gli atti adottati d'urgenza dal Presidente;
u. provvede a tutto quanto non sia attribuito alla competenza del Presidente o degli altri organi.

Art. 13 - Nomine dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Le persone da nominare debbono possedere esperienza di gestione riferita anche a materie concernenti il territorio e l'ambiente e/o titoli professionali e culturali riferibili a tematiche ambientali.
2. Nelle nomine e designazioni dovrà rispettarsi. ove possibile, il principio delle pari opportunità a norma della legge 10 aprile 1991 n° 125.
3. Ferma restando la autonoma responsabilità degli organi abilitati alla nomina, deve essere dato preventivo avviso al pubblico per consentire anche da parte di cittadini interessati ed in possesso dei requisiti, agli enti ed alle associazioni, di presentare istanze di nomina corredate da curriculum.

CAPO III
LA COMUNITA' DEL PARCO

Art. 14 - La Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco medesimo; i Sindaci ed i Presidenti delle due province hanno rappresentanza paritaria.
2. La Comunità elegge nel suo seno un Presidente salvaguardando il principio della rotazione.

Art. 15 - Funzionamento

1. La convocazione è disposta dal Presidente con avvisi scritti, trasmessi anche attraverso l'uso di sistemi fax, che contengano la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti, da spedirsi con preavviso da recapitarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza.
2. I suoi componenti, in caso di assenza o impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicepresidenti o Vicesindaci e ove ritenuto opportuno dagli assessori, assicurando comunque la rappresentatività dell'Ente Locale. Le sedute sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno quattro componenti
3. Le determinazioni si adottano a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 16 - Compiti

1. La Comunità adotta il piano di sviluppo economico e sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione secondo le modalità di cui al successivo art.17.
2. La Comunità designa cinque nominativi, con voto limitato a tre, in possesso dei requisiti di cui all'art.4 della legge n. 24/94, tra i quali il consiglio regionale nominerà il Presidente dell'Ente-Parco.
3. La Comunità oltre ai membri di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/94, designa cinque componenti con voto limitato a tre del Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del presente statuto, e ne trasmette i nominativi al consiglio regionale.
4. La Comunità esprime pareri obbligatori su:
    a. modifiche statutarie
    b. Regolamento del Parco
    c. Piano del Parco
    d. Piani di Gestione (sia prima dell'adozione sia prima dell'approvazione definitiva)
    e. Bilancio di Previsione
    f. Conto consuntivo

g. (Regolamento della partecipazione e consultazione popolare)

5. La Comunità esprime inoltre parere ogni volta che ciò sia richiesto dal Consiglio Direttivo. I pareri della Comunità devono essere espressi entro 60 gg. dalla richiesta; trascorso tale termine, qualora il parere non sia stato espresso, 1'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
6. La Comunità ha facoltà di proporre programmi, interventi e attività in ogni materia propria dell'Ente-Parco. In particolare formula proposte, anche su iniziativa degli enti locali, preliminari alla redazione del bilancio preventivo. Le proposte, dovranno contenere. un piano economico finanziario di riparto di eventuali oneri a carico degli enti.
7. Fissa i criteri generali da osservare per il riparto degli oneri finanziari a carico degli enti loca1i, per la realizzazione di progetti, iniziative, programmi e attività proposti dagli organi dell'Ente-Parco o da altri Enti.
8. Disciplina il coordinamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento del Parco tra le competenze del Parco e quelle dei Comuni in ordine al ri1ascio delle autorizzazioni e concessioni con particolare riferimento alle procedure di cui agli artt. 20 e 31 della L.R n.24/94.
9. Alle sedute della Comunità del Parco partecipa il Direttore, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Su richiesta dello stesso possono essere invitati alle sedute della Comunità del Parco funzionari esperti e chiunque ritenga utile per chiarimenti o comunicazioni su argomenti posti all'ordine del giorno. Partecipa inoltre anche un dipendente dell'Ente con funzioni di segretario verbalizzante.
10. La Comunità del Parco, attraverso il Direttore, può avvalersi della struttura organica dell'Ente.

Art. 17 - Piano di sviluppo economico e sociale

1. La Comunità ai fini dell'adozione del piano, nell'ambito del Piano del Parco, anche in attuazione dei piani di gestione con cui interagisce per aspetti di specifica competenza, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 18 L.R n. 24/94, approva le linee di indirizzo, lo studio preliminare di compatibilità dei contenuti del piano, individuando i requisiti di massima delle proposte ed iniziative; raccoglie e coordina, anche avvalendosi degli enti locali, le proposte ed iniziative di soggetti pubblici o privati, singoli o associati o convenzionati, dando priorità alle proposte che contengano elementi di integrazione funzionale di interessi che siano supportate da concreti progetti di fattibilità anche economica.
2. A tale fine assicura la più ampia pubblicità alle predette linee di indirizzo presso enti, associazioni, organismi e altre realtà economico-sociali presenti sul territorio; adotta il piano tenendo conto dei pareri acquisiti e indicando le priorità e modalità di attuazione e i soggetti competenti.
3. A seguito dell'approvazione regionale, la Comunità, con propri atti stabilisce indirizzi, strumenti e modalità per l'esercizio della vigilanza di sua competenza sull'attuazione del Piano.

CAPO IV
CONTROLLI INTERNI

Art. 18 - Controlli Interni

1. L'Ente Parco sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonchè l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani di programma dell'Ente.
2. Il sistema di controllo degli atti sulla regolarità amministrativa e contabile

dell'amministrazione è demandata all'organo dei Revisori dei Conti.
3. Il controllo strategico è comunque svolto da strutture che rispondano direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri iscritti nel registro contabile di cui al D.L n. 88 del 27/01/1992. Il Collegio dei Revisori è eletto nel numero di due unità dal Consiglio Regionale e di numero una unità dal Ministro del Tesoro.
2. Essi durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 20 - Compiti

1. Il Collegio dei Revisori esamina tutti i provvedimenti amministrativi dell'Ente sotto il profilo della regolarità contabile ed amministrativa per il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il Direttore trasmette al Collegio dei Revisori gli atti dell'Ente entro 20 gg. dalla loro adozione; il Collegio si esprime entro i 30 gg. successivi.
3. Il parere negativo del Collegio dei Revisori non sospende l'esecutività degli atti amministrativi ma deve formare oggetto di espressa deliberazione da parte del Consiglio direttivo entro 15 gg.dalla loro ricezione.
4. Il Collegio dei Revisori invia ogni 6 mesi alla Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Ente Parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo di cui all'art. 8 della L.R T. n° 24/94.
5. Il Collegio dei Revisori predispone la relazione di accompagnamento al Bilancio di previsione e al Conto consuntivo.
6. Il. Collegio dei Revisori trasmette trimestralmente al Consiglio Direttivo un rapporto sull'andamento della Cassa.

Art. 21 - Funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori nella sua prima seduta elegge nel suo seno il Presidente. Questi convoca il collegio con cadenza mensile e ogni altra volta ritenuta utile, con preavviso scritto da trasmettere almeno 3 gg. prima della riunione anche a mezzo fax.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni del medesimo sono svolte dal membro più anziano.
3. Delle riunioni del Collegio è redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.
4. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno 2 dei suoi componenti.
6. I Revisori, per lo svolgimento dei propri compiti, hanno accesso anche singolarmente a tutti gli uffici dell'Ente e possono esaminare ed acquisire tutta la documentazione amministrativa e contabile.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 22 - Direttore -Nomina

1. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente previa Pubblica Selezione. I requisiti professionali adeguati alla funzione, nonchè le modalità della selezione, sono stabiliti dal Consiglio direttivo.
2. Oltre ai requisiti professionali è richiesta comunque esperienza quinquennale in funzioni analoghe a quelle della categoria D prevista dal C.C.N.L. del comparto delle "Regioni - Autonomie Locali" presso organismi ed Enti Pubblici e privati, aziende pubbliche e private,

ovvero di 5 anni di comprovato esercizio professionale correlati al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
3. I rapporti tra l'Ente e il Direttore sono regolati con contratto di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile in relazione ai risultati conseguiti ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel programma amministrativo. La durata di tale contratto può superare fino ad un massimo di mesi sei quel1a del mandato del Presidente dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
4. L'espressione di volontà di rinnovare o meno l'incarico del Direttore è deliberata dal Consiglio Direttivo previa valutazione del suo operato almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 23 - Compiti del Direttore

1. Al Direttore, in relazione alle determinazioni del Presidente e agli indirizzi del Consiglio Direttivo, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti e le deliberazioni che, impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo, ad eccezione di quelle espressamente riservate al Consiglio Direttivo dalla legge o dal presente Statuto nonchè di quelle definite dal Consiglio Direttivo per il Dirigente della Tenuta di San Rossore in attuazione della Legge Regionale n.24/2000.
2. Il Direttore è responsabile della gestione e dei risultati.
3. Il Direttore esercita poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che possono essere impegnate ad eccezione di quelli delegati ai responsabili di U.O.C.
4. Il Direttore esercita la rappresentanza legale dell'ente in base alla delega rilasciatagli dal Presidente con l'atto di nomina, in particolare ha la facoltà autonoma di promozione e resistenza ad azioni giudiziarie e stragiudiziarie, con relativo potere di conciliazione e transazione, ancorchè nell'ambito di appositi atti di indirizzo o direttive presi dai competenti organi di governo.
5. Il Direttore svolge attività di gestione di rapporti sindacali e del lavoro, come titolare del potere di rappresentanza in conformità alle disposizioni del D.lgs. n.29/93 e al C.C.N.L. del Comparto Regioni Enti Locali.
6. Il Direttore si avvale del supporto organizzativo della U.O.C. Segreteria e AA.GG.
7. Il Direttore o un funzionario da lui nominato, rilascia il nulla-osta del Parco di cui all’art. 20 della L.R. 24/94.

Art. 24 - Struttura Organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Ente Parco in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e della Legge Regionale n.24/00 ha come obiettivo l'adeguamento e la conformità dell'attività dell'Ente ai principi di efficienza nell’adempimento dei propri compiti gestionali.
2. La struttura organizzativa si articola in n.2 Settori: Settore della Gestione Indiretta e Settore della Gestione Diretta (Tenuta di San Rossore).
3. Il Settore costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata allo svolgimento di attività omogenee ripartite per funzioni.
4. Ogni Settore si articola in Servizi, che a loro volta si possono articolare in Uffici.
5. Il Direttore nomina in base a procedura di selezione pubblica o di altre forme previste in materia di accesso al pubblico impiego un Dirigente per il Settore Gestione Diretta (Tenuta di San Rossore), cui e' attribuita la Responsabilità della Struttura.
6. Il Dirigente della Tenuta di San Rossore assolve ai compiti previsti dalla legge e dallo Statuto secondo le direttive del Consiglio Direttivo è gli indirizzi del Direttore.
7. Il Direttore, in applicazione delle norme contrattuali del Comparto Regione Enti-Locali provvede a conferire le posizioni organizzative, qualora sussistano i presupposti per l'ampiezza e la complessità delle mansioni svolte.

Art. 25 - Responsabili delle Unità Operative Complesse

1. I Responsabili delle U.O.C, sono individuati almeno ogni 5 anni con determinazione del Direttore nell'ambito dei dipendenti dell'Ente.
2. Provvedono ad organizzare gli uffici ad essi assegnati in base alle indicazioni avute dal Direttore.
3. Compete loro, ove delegati dal Direttore, l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti, mediante atti di gestione finanziaria ivi comprese l'assunzione di impegni di spesa.
4. Le determinazioni nelle materie di competenza divengono esecutive con l'apposizione del visto del Direttore e, quando comportano impegni di spesa, con 1'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 26 - Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Consiglio Direttivo nelle forme con i limiti di cui all'art.l10 del d.1.vo 18.08.2000 n. 267 può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o di funzionari dell'Area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Consiglio Direttivo per la copertura di posti previsti in dotazione organica e per il raggiungimento di obiettivi di efficacia e di efficienza può stabilire nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento l'assunzione di personale a tempo determinato con contratto di diritto privato.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. I bandi di selezione potranno prevedere la riserva per il personale interno ove ritenuto opportuno e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 27 – Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, a seguito di accertata e documentata carenza di organico.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà superare la durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 28 – Comitato Scientifico - Composizione

1. Il Comitato Scientifico è composto da sette (7) esperti nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturali, ambientali, territoriali, economiche e sociali sulla base di elenchi nominativi segnalati dalle Università degli Studi con sede in Toscana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, garantendo la presenza di un rappresentante per ogni istituzione.
2. Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio sul Piano per il Parco, sul Regolamento, sui Piani di Gestione, sul Piano Pluriennale economico-sociale e, a richiesta degli organi dell'Ente e del Direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere.
3. Il Comitato Scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.

Art. 29 - Obiettivi dell'Attività Amministrativa

1. L'Ente uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di

partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli Organi istituzionali dell'ente e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. L'Ente, ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dalla legge nonchè forme di cooperazione con le comunità locali interessate.

Art. 30 - Patrimonio

1. L'Ente-Parco può avere un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni eredità.
2. Nel caso in cui i beni messi a disposizione non siano più utilizzabili per le finalità del Parco, ovvero nel caso di soppressione, scioglimento trasformazione dell'Ente-Parco, gli stessi tornano alla disponibilità degli enti originari senza alcun corrispettivo.
3. Ai fini delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale n. 24/2000 l'Ente-Parco ha in consegna i beni immobili della Tenuta di San Rossore, appartenenti al demanio della Regione e soggetti al regime giuridico di cui all'art. 823 del Codice Civile.
4. In attuazione della L.R. n. 24/2000 i beni mobili registrati, gli arredi presenti negli uffici e i beni mobili di consumo e strumentali all'esercizio delle funzioni delegate presenti nella Tenuta di San Rossore sono di proprietà dell'Ente-Parco.

Art. 31 - Entrate

1. Costituiscono entrate dell'Ente da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:
    a. i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;
    b. contributi in conto capitale di cui alla lett. D) del comma 1 dell'art. 4 della legge 6.12.1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;
    c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
    d. i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
    e. gli eventuali redditi patrimoniali;
    f. i canoni de11e concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente;
    g. i proventi di attività commerciali e promozionali;
    h. i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati da1l'Ente;
    i. i proventi derivanti dalla vendita di fauna selvatica viva o morta in quanto catturata o abbattuta ai sensi dell'art. 22 della legge 6/12/1991 n. 394;
    j. tutti gli altri proventi previsti per legge;
    k. i proventi da sponsorizzazione;
    l. i proventi dell'attività economica svolta nella Tenuta di San Rossore.

Art. 32 - Finanze

1. I contributi ordinari della Regione Toscana e degli Enti Locali facenti parte della Comunità di cui all'art. 27 c. 1 lettera a) della L.R. n.24/94, coprono il finanziamento, al netto delle entrate proprie, delle spese di funzionamento e di quelle per lo svolgimento dell'attività ordinaria e ricorrente dell'Ente Parco;
2. Gli Enti facenti parte della Comunità, concorrono a coprire le spese di cui sopra con le quote seguenti:
    a. il 25% a carico, complessivamente, delle due province in misura eguale per ciascuna di esse
    b. il 75% a carico dei cinque comuni in misura proporzionale alla popolazione residente rilevata dall'ultimo censimento.
3. Prioritariamente i contributi ordinari sono impiegati per fronteggiare:

a. le spese per il personale;
b. le spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
c. le spese per gli organi.

4. L'attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi definiti nel Piano di sviluppo Economico e sociale di cui al precedente art. 17, è finanziata anche con il concorso degli enti locali secondo il riparto delle quote di partecipazione finanziaria del medesimo piano così come adottato dalla Comunità del Parco.
5. Lo svolgimento di attività e la realizzazione di interventi previsti da leggi statali, regionali e dal presente statuto è finanziato secondo precisi piani economico/finanziari che devono contenere l'impegno del recepimento pro-quota nei bilanci degli enti interessati.

Art. 33 - Tenuta di San Rossore - Finanziamento

1. Per l'esercizio delle attività delegate con la L.R. n. 24/2000 i fondi regionali trasferiti all'Ente Parco a norma dell'art.4 e 5 della L.n.87/00 sono destinati in via esclusiva alle attività di gestione della Tenuta di San Rossore.

Art. 34 - Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni della Comunità del Parco, del Consiglio Direttivo, nonché le determinazioni del Direttore così come gli atti di competenza del Presidente e del Presidente della Comunità del Parco sono pubblicate all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
2. Le copie degli atti di cui al comma 1 sono disponibili all'accesso presso la U.O.C. Segreteria- Affari Generali.

Art. 35 - Partecipazione e consultazione popolare

1. Al fine del coinvolgimento diretto e della partecipazione delle comunità locali interessate alla gestione del Parco, il Consiglio Direttivo attua idonee forme di pubblicità, partecipazione e consultazione popolare ogni qualvolta si proceda all'approvazione o alla modifica del Piano del parco, del Regolamento del parco, dei Piani di gestione e del presente Statuto.
2. Un apposito Regolamento disciplina le procedure di attivazione delle forme di partecipazione popolare.

Art. 36 - Contributi a terzi

1. L'Ente parco può erogare a Enti Pubblici o soggetti associativi contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività degli stessi, purchè perseguano scopi ed obiettivi compatibili e conformi con quelli istituzionalmente perseguiti dal Parco, sulla base di specifici progetti realizzati nel territorio del Parco stesso.

Art. 37 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, previo parere della Comunità del Parco.
2. L'approvazione è effettuata dal Consiglio Regionale su parere della Giunta.
3. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.T., ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.